

TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA FALLIMENTARE

Il collegio composto dai magistrati:

dott.ssa	Rossella Talia	Presidente
dott.	Rosario Lionello Rossino	Giudice relatore
Dott.	Dario Bernardi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

relativamente alle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentate da
SAS di _____ con sede in Rimini
via _____ e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rimini _____ e da
_____ SNC(CF _____ ,con sede in Rimini
via _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini _____

Rilevato che le due procedure sono state riunite;

ritenuto che dalla documentazione agli atti e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria emerge che le
domande rispondono alle condizioni richieste dall'art. 160 L. fall.

Infatti:

- le imprese si trovano in stato di crisi;
- le imprese hanno basato la propria proposta di concordato su un piano liquidatorio che prevede la cessione di tutti i beni facenti parte del patrimonio societario e l'apporto di liquidità ottenibile dalla vendita di immobili messi a disposizione dai soci;
- è stata prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 161 L. fall, documentazione che appare regolare;
- le relazioni ex art. 161 L. fall. redatte dal rag. _____ professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini e al registro dei revisori contabili, attestano la veridicità dei dati aziendali esposti dalle società e la fattibilità dei piani;

Rilevato che l'apporto del socio deve essere considerato "finanza esterna",atteso che la disposizione contenuta nell'art.184 Legge Fallimentare,che estende ai soci illimitatamente responsabili di società di persone l'efficacia remissoria del concordato preventivo,si riferisce ai debiti sociali,nel senso che il



pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio nei loro confronti, senza con ciò determinare l'estensione della procedura al patrimonio dei soci che resta estraneo ad essa (vedi Tribunale Rovigo 8 luglio 2014; Cass. 30 agosto 2001 n. 11343);

- che, nel caso di apporto di nuova finanza, non è necessario per tali nuove risorse rispettare l'ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo rimessa all'autonomia privata la concreta regolamentazione delle modalità soddisfattive, considerando che, in tale ipotesi, non viene attivata la responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cc, in relazione all'art. 2741 comma 1 cc;

- che, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'art. 160, comma 2, legge fall. (nel testo sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv. in legge n. 80 del 2005) deve essere interpretato nel senso che l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice, non comportando né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato o no postergato (Cassazione civile, sez. I, 08/06/2012, n. 9373);

- che le proposte di concordato in esame risultano conformi ai principi di diritto sopra espressi;

- che i debitori sono stati sentiti all'udienza del 4 giugno 2015;

visti gli artt. 160 e 163, comma 1, L. fall.;

IL CASO .it

F.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di

SAS

con sede in Rimini via

e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Rimini e di

, con sede in Rimini via

e numero di iscrizione nel Registro

delle Imprese di Rimini

Nomina giudice delegato il dott. Rosario Lionello ROSSINO.

Nomina commissario giudiziale:

Titolo: dott.

Nome: Antonella



Cognome: Brancaleoni
Indirizzo: Via Paci 1 Rimini
Telefono: 0541770110 Fax: 05411642013
E-mail: antonella@studi.brancaleoni.it

e fissa il termine del 1/9/2015 per il deposito a cura del commissario della relazione particolareggiata sulla proposta di concordato e per la comunicazione di tale relazione.

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno 1/9/2015 ore 10,00 e dispone che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il giorno 31/7/2015, a cura del commissario giudiziale.

Stabilisce il termine di giorni quindici dalla data di comunicazione del presente provvedimento per il deposito, ai sensi dell'art. 163 L. fall., da parte delle ricorrenti, nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale, della somma di €32.000,00, quanto a SAS di

,e della somma di €24.448,00, quanto a

SNC, mediante versamento su conto corrente intestato alla procedura presso la BANCA POPOLARE VALCONCA.

Avverte le ricorrenti che, decorso inutilmente detto termine, il Tribunale provvederà a norma dell'art. 173 L. fall.;

Dispone che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L. fall. e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Rimini 18 giugno 2015

Il Presidente
Dott.ssa Rossella Talia

